

standard ethics



GENERALE • DOCUMENTO GENERALE 30

Policy sui Diritti Umani

Principi e impegni in materia di diritti umani
fondamentali

Standard Ethics Europe Srl

Versione 1.0 — Giugno 2026

standard
éthique

estándar
ética

Policy sui Diritti Umani

Standard Ethics Europe Srl

Codice documento	GENERALE 30
Titolo	Policy sui Diritti Umani
Versione	1.0 — Giugno 2026
Classificazione	Standard Ethics Europe Srl
Approvata da	Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl
Riferimenti normativi	Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU, 1948); Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, 1950); Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (UNGP, 2011); Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali (2023); Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD); Reg. UE 2024/3005; GOVERNANCE 5 [Codice Etico]; GOVERNANCE 4 [Policy HR]

1. Premessa e Scopo

Standard Ethics Europe (di seguito “Agenzia”) riconosce che il rispetto dei diritti umani fondamentali è un dovere etico che trascende qualsiasi altra considerazione.

La presente Policy definisce i principi e gli impegni dell'Agenzia in materia di diritti umani, in conformità ai principali standard internazionali e in coerenza al proprio Codice Etico (a cui si rimanda).

L'Agenzia è consapevole che i rischi di violazione diretta dei diritti umani connessi alla propria catena del valore sono limitati. Ciononostante, l'Agenzia adotta la presente Policy per formalizzare il proprio impegno e per garantire coerenza tra i valori ESG che valuta nelle entità terze e la propria condotta.

2. Riferimenti Internazionali

L'Agenzia fonda la propria Policy sui Diritti Umani sui seguenti strumenti internazionali:

- **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (ONU, 1948):** riconosce i diritti fondamentali di ogni essere umano — vita, libertà, sicurezza, lavoro dignitoso, istruzione, non discriminazione — come universali, inalienabili e interdipendenti.
- **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, 1950):** garantisce i diritti civili e politici fondamentali nell'ambito del Consiglio d'Europa, inclusi il diritto alla vita, il divieto di tortura, il diritto a un processo equo, la libertà di espressione e di pensiero.
- **Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (UNGP, 2011):** stabilisce che le imprese hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, condurre una due diligence e fornire rimedi in caso di impatti negativi.
- **La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:** giuridicamente vincolante, riunisce in un unico testo tutti i diritti civili, politici, economici e sociali garantiti ai cittadini e ai residenti nell'UE. Proclamata per la prima volta a Nizza nel 2000, è entrata in vigore nel 2009 con il Trattato di Lisbona.
- **Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali (edizione 2023):** forniscono raccomandazioni sui comportamenti responsabili delle imprese, inclusi il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori.
- **Direttiva UE 2024/1760 (Corporate Sustainability Due Diligence — CSDDD):** introduce obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente per le imprese europee.

3. Principi Fondamentali

- **Non discriminazione:** l'Agenzia non discrimina — né al proprio interno né nei confronti dei soggetti con cui interagisce — sulla base di sesso, genere, orientamento sessuale, origine etnica, nazionalità, religione, convinzioni politiche, disabilità, età o qualsiasi altra caratteristica.
- **Lavoro dignitoso:** l'Agenzia garantisce condizioni di lavoro dignitose a tutti i propri collaboratori, incluse retribuzioni eque, orari ragionevoli, sicurezza sul lavoro e rispetto della vita privata [GOVERNANCE 4].
- **Libertà di associazione e di espressione:** l'Agenzia rispetta il diritto dei propri collaboratori a esprimere liberamente le proprie opinioni e a partecipare ad associazioni, sindacati o organizzazioni, nel rispetto delle norme vigenti.
- **Divieto di lavoro forzato e minorile:** l'Agenzia non tollera in alcuna forma, diretta o indiretta, il lavoro forzato, il lavoro minorile o qualsiasi forma di sfruttamento.
- **Privacy e protezione dei dati:** l'Agenzia rispetta il diritto alla privacy di tutti i soggetti con cui interagisce, trattando i dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) [GENERALE 18].
- **Accesso ai rimedi:** l'Agenzia garantisce canali accessibili per la segnalazione di violazioni dei diritti umani, incluso il sistema di whistleblowing [GOVERNANCE 7], e si impegna a fornire rimedi adeguati in caso di impatti negativi accertati.

4. Ambito di Applicazione e Due Diligence

La presente Policy si applica a:

- tutto il personale dell'Agenzia (dipendenti, collaboratori, consulenti, membri del CdA);
- soci;
- i fornitori e i partner commerciali con cui l'Agenzia intrattiene relazioni continuative.

In considerazione della dimensione dell'Agenzia e della natura intellettuale e digitale della propria attività, la due diligence sui diritti umani si concentra sui seguenti ambiti:

- condizioni di lavoro interne e rispetto dei diritti dei collaboratori;
- selezione dei fornitori di servizi IT e digitali, con preferenza per fornitori che adottino politiche di rispetto dei diritti umani nella propria catena di fornitura;
- gestione delle relazioni con le entità valutate, nel rispetto dei principi di indipendenza e non discriminazione del processo di rating;
- intervento proattivo nel caso si riscontrassero profili di rischio nelle entità valutate.

5. Coerenza con l'Attività di Rating ESG

L'Agenzia riconosce la responsabilità particolare derivante dall'essere un provider di rating ESG: i propri rating valutano — tra l'altro — le strategie in materia di diritti umani delle entità terze. È pertanto essenziale che la propria condotta interna sia coerente con i criteri che applica nelle valutazioni esterne. Qualsiasi disallineamento tra la condotta interna e i valori ESG valutati esternamente costituirebbe una forma di conflitto di interesse reputazionale incompatibile con l'integrità del processo di rating.

6. Segnalazione e Rimedi

Chiunque rilevi una potenziale violazione dei diritti umani nell'ambito delle attività dell'Agenzia può segnalarla attraverso il canale di whistleblowing [GOVERNANCE 7] o direttamente alla Funzione di Compliance. Le segnalazioni sono trattate con la massima riservatezza e senza ritorsioni nei confronti del segnalante.

7. Monitoraggio e Revisione

La Funzione di Compliance verifica annualmente il rispetto dei principi della presente Policy. La Policy è riesaminata dal CdA almeno ogni due anni o in caso di variazioni normative rilevanti.

standard ethics

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Standard Ethics Europe Srl — Giugno 2026

Standard Ethics Europe Srl

Policy sui Diritti Umani — GENERALE 30 — Versione 1.0, Giugno 2026

standard
éthique

estándar
ética